



*Assessorato Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e
mobilità sostenibile*

**BANDO PROMOZIONE INVESTIMENTI IN VALLE
D'AOSTA**

in attuazione dell'art. 2 della l.r. 8/2016

*ACCORDI REGIONALI PER L'INSEDIAMENTO E LO
SVILUPPO DELLE IMPRESE*

Sommario

.....	1
PARTE I.....	4
Definizioni.....	4
PARTE II.....	10
Finalità, Programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto	10
<i>Art. 1 - Finalità e oggetto del Bando</i>	10
<i>Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo</i>	10
<i>Art. 3 – Soggetti proponenti</i>	11
<i>Art. 4 – Forma e misura dell'agevolazione regionale</i>	13
<i>Art. 5 – Risorse e cronoprogramma</i>	13
Presentazione e valutazione dei Programmi di investimento.....	14
<i>Art. 6 – Contenuto, modalità e termini di presentazione delle domande</i>	14
<i>Art. 7 – Istruttoria e valutazione dei Programmi di investimento</i>	15
<i>Art. 8 – Criteri di valutazione e approvazione del programma di investimento</i>	17
PARTE IV.....	20
<i>Progetti di dettaglio</i>	20
<i>Art. 9 – Tipologia, costi, intensità di aiuto e criteri di valutazione degli interventi ammissibili.....</i>	20
Progetti di ricerca e sviluppo	21
Investimenti produttivi.....	28
Progetti di formazione	31
Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità	33
PARTE V	35
Stipula e gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo	35
<i>Art. 10 – Stipula dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo</i>	35
<i>Art. 11– Monitoraggio e controllo</i>	35
<i>Art.12 – Erogazione dei contributi</i>	36
<i>Art. 13 – Risoluzione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo e revoca del contributo.....</i>	37
<i>Art. 14 – Varianti del Programma di investimento</i>	39
<i>Art. 15 – Divieto di cumulo</i>	39
PARTE VI.....	40
Disposizioni comuni	40
<i>Art. 16 – Informazioni sul procedimento amministrativo</i>	40
<i>Art. 17 – Norme applicabili.....</i>	40

<i>Art. 18 – Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679</i>	42
<i>Art. 19 - Obblighi di informazione e comunicazione.....</i>	43
<i>Art. 20 – Disposizioni finali</i>	43

PARTE I

Definizioni

Addetti: si intendono gli occupati che hanno un contratto di lavoro alle dipendenze con l'impresa beneficiaria.

Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Avvio del Programma di investimento: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Centro di ricerca e sviluppo: un'articolazione funzionale di un'impresa la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale finalizzate alla produzione di nuovi beni o servizi.

Completamento del Programma di investimento: data entro cui viene realizzata l'ultima attività prevista nei singoli Progetti di dettaglio.

Consorzio o Società consortile: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

Imprese: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- grandi imprese (in seguito «GI»): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- piccole e medie imprese (in seguito «PMI»): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

Imprese economicamente e finanziariamente sane: ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

Imprese in difficoltà: sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Imprese straniere: nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità locale sul territorio regionale alla data di avvio del *Programma di investimento*.

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Piano triennale degli interventi di politica del lavoro: principale strumento delle politiche regionali in materia di lavoro e di formazione professionale che delinea la strategia d'intervento in materia di politiche attive da realizzarsi in un triennio: il Piano persegue pertanto l'intento di sviluppare una strategia di medio periodo, che tenga conto della difficoltà e della relativa imperscrutabilità del contesto socio economico attuale.

Programma annuale degli interventi di politica del lavoro: piano esecutivo delle azioni di politica attiva del lavoro da mettere in campo in un determinato anno, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro.

Programma di investimento: complesso di interventi, volti allo sviluppo industriale o alla creazione/implementazione di centri di ricerca, che rispondano a obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la capacità innovativa delle imprese proponenti, di produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico. Il programma di investimento si compone del Piano d'impresa e dei Progetti di dettaglio (Progetto di ricerca e sviluppo, Progetto di investimento produttivo, Progetto di formazione, Incentivo all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità).

Progetti di dettaglio: singoli progetti che rientrano nel programma di investimento e che riguardano nello specifico quanto previsto nelle sezioni a ciascuno dedicate, ovvero: Progetto di ricerca e sviluppo (Sezione 1), Progetto di investimento produttivo (Sezione 2), Progetto di formazione (Sezione 3), Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità (sezione 4)

Regime di aiuti: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

Regolamento GBER: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e successive modificazioni e integrazioni.

Riconversione unità produttiva: per riconversione di un'unità produttiva esistente, si intende sia la diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza, sia l'adattamento di impianti e attrezzature a nuovi tipi di processi produttivi in funzione di esigenze di mercato e/o del progresso tecnologico.

Strategia di specializzazione intelligente - S3: La programmazione 2014-2020 della politica di coesione ha introdotto un nuovo approccio di policy che attribuisce all'innovazione un ruolo centrale per lo sviluppo economico e sociale dei territori, prevedendo l'obbligo di adottare a tal fine specifiche strategie, le Strategie di Specializzazione Intelligente (S3). Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti. La S3 incoraggia la piena partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutti gli attori dell'innovazione in un modello di governance multilivello e multistakeholder. In quest'ottica l'individuazione delle priorità di investimento è affidata ad un processo interattivo di cooperazione tra settore pubblico e settore privato definito processo di "scoperta imprenditoriale". L'approccio della specializzazione intelligente è mantenuto e consolidato nella Programmazione 2021-2027. Il Regolamento UE 2021/1060 recante le disposizioni comuni della programmazione comunitaria 2021-2027, prevede, come condizione abilitante per l'accesso alle risorse del FESR in materia di ricerca innovazione e competenze, che sia assicurata la "Buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale".

Strategia di specializzazione intelligente regionale: con la deliberazione della Giunta regionale n. 1673 in data 13 dicembre 2021 è stata approvata la *Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta (S3) per il periodo 2021-2027*, che delinea la strategia a medio - lungo termine per la ricerca e l'innovazione sul territorio regionale. La S3 rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione europea 2014/20 e individua 3 ambiti tematici tecnologici riferiti alla Montagna (*Montagna intelligente, Montagna di eccellenza, Montagna sostenibile*), verso i quali saranno concentrate e investite le risorse pubbliche disponibili nei settori della ricerca e dell'innovazione, con l'obiettivo di accrescere competitività, occupazione e coesione sociale.

U.L.A. (Unità Lavorative Annue): Il riferimento normativo per il calcolo degli ULA (Unità Lavorative Annue) è il DM 18/4/2005 che recepisce le norme europee. Più in particolare l'articolo 2 punto 5 lett c) prevede che “*per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.*”; il successivo punto 6 lett b) prevede poi che “*il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).*”

Unità locale produttiva: per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza), si intende un immobile, destinato a usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del **Programma di investimento**. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Progetti di ricerca

Conoscenze: risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di ricerca.

Deliverable: prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto di ricerca che può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.

Diffusione delle conoscenze: livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Progetto di ricerca e sviluppo: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di

ricerca e sviluppo può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

TRL: il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia.

Progetti di investimento

Attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

Attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, *knowhow* o altre forme di proprietà intellettuale.

Zone in deroga: i Comuni inseriti nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, che definisce il territorio ammissibile alla deroga ex art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE per il periodo 2022/2027 sono: Pont-Saint-Martin, Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Verrès, Champdepraz, Châtillon, Saint-Vincent, Pontey, Chambave, Verrayes, Fénis, Nus, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Quart, Saint-Christophe, Roisan, Gignod.

Incentivi all'assunzione

Lavoratore con disabilità:

- a. chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
oppure
- b. chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Lavoratore molto svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a. lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
oppure
- b. lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «*lavoratore svantaggiato*».

PARTE II

Finalità, Programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto

Art. 1 - Finalità e oggetto del Bando

1. Il presente Bando “Promozione degli investimenti in Valle d’Aosta”, emanato in attuazione della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 - Accordi regionali per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese, intende raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti strategici a rilevante impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Il programma di investimento deve includere almeno tre ambiti di intervento tra quelli descritti al successivo art. 9 e di cui almeno uno deve essere un Progetto di Ricerca e Sviluppo e l’altro un Progetto di investimento produttivo.
2. In particolare, il Bando seleziona programmi di investimento di rilevanza strategica con l’obiettivo della sottoscrizione di *Accordi regionali di insediamento e sviluppo*, i cui contenuti sono definiti in base agli artt. 2 e 3 della l.r. 8/2016 e il cui schema è riportato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante del Bando (d’ora in avanti *Accordo/i*) che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.
3. Le iniziative che possono essere presentate nell’ambito del presente Bando, in ragione della natura degli interventi per cui si richiedono le agevolazioni o dell’ambito produttivo delle imprese beneficiarie, partecipano, da un lato, al perseguimento degli obiettivi della Strategia di Specializzazione intelligente regionale, pubblicata anche nel sito della Regione al seguente indirizzo:
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Strumenti_di_programmazione/Smart_Specialisation_Strategy/s3vda_i.aspx, e sono coerenti con gli ambiti tematici prioritari ivi previsti, e, dall’altro, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, reperibile al seguente indirizzo: https://lavoro.regione.vda.it/lavoro_

Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo

1. Gli *Accordi per l’insediamento e lo sviluppo*, (di seguito *Accordi*), hanno come ambito territoriale la regione Valle d’Aosta e hanno per oggetto la realizzazione di un *Programma di investimento* che, oltre alle finalità specificate all’art. 1, comporti un impatto positivo per la competitività del sistema economico regionale e un incremento occupazionale pari ad almeno 10 nuovi addetti (di cui almeno il 50% laureati o in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione afferenti almeno al livello V° del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, rispetto al maggior valore tra la media delle U.L.A. dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e le U.L.A. al momento della presentazione della domanda.
2. L’incremento occupazionale degli addetti a tempo pieno e indeterminato, compresi quelli aggiuntivi di cui all’art. 9 sezione 1, deve essere completato entro i 12 mesi successivi alla conclusione del *Programma di investimento*, secondo le seguenti modalità:
 - a. almeno l’80% dei nuovi occupati dovrà essere assunto entro i termini previsti per il completamento del *Programma di investimento*, come definiti al successivo punto 6, prevedendo non meno del 40% di assunzioni entro i 12 mesi successivi alla stipula dell’Accordo.
 - b. il 20% dei nuovi addetti potrà essere assunto nei 12 mesi successivi al completamento del *Programma di investimento*, ossia nel c.d. anno a regime.

3. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono, già al momento della presentazione della domanda, tra loro collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile non partecipa al raggiungimento dell'incremento occupazionale.
4. Gli interventi previsti dal *Programma di investimento* non devono risultare avviati prima della domanda di cui all'art. 6.
5. Il *Programma di investimento* deve essere avviato, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data di stipula dell'*Accordo*, salvo diverse indicazioni ivi contenute.
6. La durata del *Programma di investimento* non deve superare i **36** mesi dalla data di avvio dello stesso, salvo diversa previsione dell'*Accordo* o salvo eventi eccezionali che intervengano durante lo svolgimento dello stesso (ad esempio pandemia), e deve essere compatibile con la normativa di riferimento in caso di cofinanziamento mediante risorse europee.
7. Tra le componenti del programma di investimento presentato saranno eleggibili per il cofinanziamento uno o più progetti, rientranti nelle seguenti tipologie, meglio descritte al successivo art. 9:
 - a) Progetto di Ricerca e sviluppo. L'ammissibilità di almeno un intervento di questa tipologia è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal presente Bando.
 - b) Progetto di investimento produttivo, compresi gli investimenti in materia di tutela ambientale e efficientamento energetico. L'ammissibilità di almeno un intervento di questa tipologia è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal presente Bando.
 - c) Piani di formazione del personale;
 - d) Assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità.
8. Gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente punto 7, sono finanziabili secondo le categorie di aiuto identificate al successivo art. 4.2, previste dal GBER.

Art. 3 – Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di accesso agli Accordi:
 - a) medie e grandi imprese industriali, ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento GBER, che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Valle d'Aosta ma che intendono investire nel territorio regionale o già presenti in Valle d'Aosta con almeno una unità locale produttiva, che intendono realizzare investimenti coerenti con quanto previsto all'art. 2;
 - b) le imprese classificate come piccole imprese ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento GBER che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Valle d'Aosta ma che intendono investire nel territorio regionale o già presenti in Valle d'Aosta con almeno una unità locale produttiva, che intendono realizzare investimenti coerenti con quanto previsto all'art. 2 e che al momento di presentazione della domanda soddisfino i requisiti previsti per le medie imprese, ai sensi del sopra citato Regolamento, anche per il solo esercizio finanziario precedente; qualora a presentare domanda sia un'impresa di cui alla presente lettera l'intensità massima di agevolazione è comunque quella prevista per le medie imprese;
 - c) aggregazioni di imprese, di cui alla precedente lettera a. e/o b., costituite in forma consortile prima della presentazione della domanda.
2. Il soggetto proponente con sede legale o unità locale produttiva già presente nel territorio nazionale dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti, che saranno accertati tramite certificato del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

competente e altri organismi ed enti competenti per territorio (casellario giudiziario, INAIL, INPS, ecc.), o da certificazione equivalente:

- a. essere regolarmente costituito e iscritto alla sezione ordinaria del Registro delle imprese presso la Camera di commercio
- b. risultare attivo ed esercitare, in relazione alla unità locale produttiva, un'attività economica, identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 evidenziate nel documento "*Elenco attività insediabili*";
- c. essere attivo e non trovarsi in stato di crisi di impresa e/o di insolvenza, ovvero in stato di liquidazione giudiziale o di altra procedura concorsuale;
- d. essere economicamente e finanziariamente sano, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà;
- e. presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- f. essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- g. essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione alla c.d. *white list* della Prefettura competente, qualora si tratti di impresa il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento anche di una sola delle attività riportate nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- h. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto risultante dai dati in possesso del Casellario informatico "Annotazioni riservate" presso ANAC;
- i. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante;
- j. possedere capacità di contrarre, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k. non essere stato oggetto, nei precedenti tre anni dalla data di pubblicazione del Bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della unità locale produttiva insediata in Valle d'Aosta, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili all'impresa e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- l. possedere, qualora necessario in relazione alle specifiche attività, i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Certificazione e Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." (in seguito l.r. 19/2007) e, se del caso, di disporre delle certificazioni ambientali di competenza;
- m. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in godimento;

- n. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione;
 - o. nel caso di società di cui all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, non fornire servizi a favore dell'Amministrazione concedente, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, salvo che non rientri in una delle cause di esclusione di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, ultimo capoverso;
 - p. avere almeno un bilancio approvato e depositato.
3. Il soggetto proponente stabilito in uno degli altri Stati aderenti all'Unione Europea dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Accordo, requisiti analoghi, dimostrati producendo documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Stato.
4. Non sono ammissibili al Bando:
- le imprese che appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del GBER;
 - le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, comma 18 del GBER.

Art. 4 – Forma e misura dell'agevolazione regionale

1. Per sostenere la realizzazione dei *Programmi di investimento* di cui all'art. 2, la Regione concede contributi ai sensi del GBER, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente Bando. Le risorse utilizzate per finanziare gli interventi ammissibili potranno anche derivare da fondi europei.
2. I contributi che possono essere concessi sono dettagliati all'art. 9 e sono riconducibili alle seguenti categorie di aiuto:
 - a. aiuti a favore della ricerca e sviluppo (art. 25 GBER);
 - b. aiuti agli investimenti produttivi (art. 14 e art. 17 GBER);
 - c. aiuti alla formazione (art. 31 GBER);
 - d. aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità (art. 32 e art. 33 GBER).
3. La tipologia di interventi ammissibili, la tipologia di spese ammissibili, l'intensità degli aiuti sono indicati all'art. 9.

Art. 5 – Risorse e cronoprogramma

1. Le risorse destinate al finanziamento del Bando regionale ammontano complessivamente a euro 11.144.175,00 per il triennio 2024-2026.
2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione regionale, al termine del processo di valutazione di ciascun *Programma di investimento*, in relazione alle risorse finanziarie residue valuta se sospendere il Bando oppure procedere al suo rifinanziamento, dandone comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nonché agli altri eventuali proponenti che abbiano già presentato la domanda.
4. In caso di sospensione del Bando, viene in ogni caso garantito il completamento dell'istruttoria delle domande già presentate, ai fini di cui al comma successivo.
5. A fronte di ulteriori risorse disponibili, in qualsiasi momento, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di finanziare le domande ammesse, ma non finanziate, e/o riattivare il Bando.
6. La realizzazione del Programma di investimento è normata nell'ambito dell'Accordo, predisposto dal responsabile del procedimento secondo quanto previsto al successivo art. 10; i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti sono normati dall'Accordo stipulato.

PARTE III

Presentazione e valutazione dei *Programmi di investimento*

Art. 6 – Contenuto, modalità e termini di presentazione delle domande

1. La data di apertura del Bando è fissata al 1° maggio 2024.
2. Il processo di valutazione delle domande di accesso agli *Accordi* è avviato alla ricezione delle medesime.
3. La documentazione necessaria per la partecipazione al Bando deve essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, secondo la modulistica resa disponibile sul sito internet regionale e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - ✓ *Piano d'impresa* (Allegato 1 alla domanda, che è composto da tre sezioni 1A, 1B, 1C);
 - ✓ *Progetti di dettaglio*, ovvero il dettaglio degli investimenti in relazione al tipo di intervento attivato, secondo il format predisposto dalla Regione;
 - ✓ Copia Statuto o documento corrispondente (solo per imprese con sede legale all'estero);
 - ✓ Certificazione di rating di legalità (solo se posseduto) in corso di validità come prevede il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57;
 - ✓ Procura speciale del legale rappresentante, se la domanda e i relativi allegati non sono firmati dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato;
 - ✓ Modulo "obblighi di adeguata verifica della clientela" ai sensi della normativa antiriciclaggio;
 - ✓ Modulo Privacy;
 - ✓ Documenti tecnici - obbligatori in relazione al caso specifico:
 - attestazione della piena disponibilità, attraverso la fornitura di documenti relativi alle consuete forme di legge (titolo di proprietà, locazione, ecc.), dell'unità o del suolo industriale nel cui ambito è programmata la realizzazione dell'iniziativa. Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato e che, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, è necessario che la durata delle pattuizioni formalizzate sia conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione dell'intervento;
 - nel caso non si disponga ancora della piena disponibilità dell'unità locale o del suolo, indicare le modalità e la tempistica di acquisizione, allegando, ove disponibile, la relativa documentazione (contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.);
 - relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui il progettista avrà cura di esplicitare le informazioni relative:
 - in caso di ristrutturazioni: alle modalità operative che saranno applicate ed alle aree interessate dalle lavorazioni;
 - per la costruzione di un nuovo stabilimento: alla tipologia dei volumi edilizi in progetto, alle principali modalità costruttive (architettoniche, strutturali, impiantistiche) ed alle finiture da applicare;
 - qualora il *Programma di investimento* preveda interventi infrastrutturali sul patrimonio immobiliare dalla società Vallée d'Aoste Structure s.r.l.: il documento sottoscritto tra le parti (la società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., in qualità di soggetto gestore del patrimonio immobiliare, e il richiedente), nel quale siano riassunte le condizioni di fatto dell'immobile individuato per l'insediamento, la stima dei lavori ritenuti necessari e la loro prevedibile tempistica e conclusione (mese, anno), i conseguenti accordi tra le parti e l'ipotesi delle condizioni contrattuali ed economiche standard per la locazione;
 - riepilogo dei permessi, concessioni e autorizzazioni, ottenute o da richiedere, necessarie ai fini della realizzazione degli interventi.

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 31 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze anche penali previste nelle suddette norme in caso di dichiarazioni mendaci.
5. La descrizione del *Programma di investimento* deve fornire tutte le informazioni riferite alle eventuali opere infrastrutturali funzionali e ritenute necessarie e tutte le informazioni relative allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla realizzazione del programma.
6. Il *Programma di investimento* dovrà includere almeno tre ambiti di intervento di quelli descritti al successivo art. 9, di cui un *Progetto di dettaglio* in ricerca e sviluppo e un *Progetto di dettaglio* di investimento produttivo.
7. Tutti gli interventi previsti dal *Programma di investimento* devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Programma stesso.
8. Ogni impresa, intesa sia come singola sia come facente parte di un'aggregazione di imprese costituite in forma consortile, può presentare una sola domanda.
9. Non sono ammesse alla fase di verifica di ammissibilità formale e valutazione le domande:
 - a) trasmesse con modalità differenti da quelle previste nel presente articolo;
 - b) sottoscritte da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
 - c) con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

Art. 7 – Istruttoria e valutazione dei Programmi di investimento

1. Alla loro ricezione le domande sono sottoposte, da parte del responsabile del procedimento, all'istruttoria di ammissibilità finalizzata a verificare la regolarità della presentazione della domanda e la completezza della documentazione.
2. Ove la domanda sia incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al proponente assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non può, in ogni caso, essere modificato il *Programma di investimento* presentato.
3. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) e lo comunica al proponente entro 10 giorni dalla sua adozione.
4. Le domande la cui documentazione sia ritenuta ammissibile sono trasmesse entro 20 giorni:
 - a) alle Strutture regionali competenti per materia, per l'istruttoria tecnica dei *Progetti di dettaglio*;
 - b) a Finaosta S.p.A. per la valutazione del *Programma di investimento* con particolare riguardo all'affidabilità economica-finanziaria del proponente e alla sostenibilità finanziaria del Programma proposto, intesa come capacità del proponente di sostenere la quota parte dei costi previsti dal Programma stesso non coperte da aiuto pubblico. Finaosta S.p.A., in particolare, valuterà la validità economica del *Programma di investimento* secondo i seguenti criteri:

Validità economica del <i>Programma di investimento</i>

Analisi economica, patrimoniale e finanziaria del proponente, con eventuale riferimento al Gruppo di appartenenza, e valutazione delle prospettive di crescita.
Coerenza e attendibilità delle previsioni economico finanziarie risultanti dalla realizzazione del programma di investimento, chiara identificazione delle ipotesi utilizzate e dimostrazione della sostenibilità complessiva del progetto.
Copertura finanziaria del programma degli investimenti.
Coerenza nel rapporto tra gli investimenti previsti dal programma e le dimensioni aziendali del proponente (Patrimonio netto, fatturato, margine operativo lordo, ...).

5. Le attività di istruttoria tecnica ed economico-finanziaria devono concludersi entro 90 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del responsabile del procedimento, salvo l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni, di cui al punto 7.
6. Nell'ambito delle attività di cui al punto 4, le Strutture regionali competenti per materia propongono l'ammontare massimo dei contributi concedibili nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del *Programma di investimento*, nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nell'art. 9 del Bando.
7. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al punto 4, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del *Programma di investimento*, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il responsabile del procedimento può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, richiederli al proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 15 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.
8. Con riferimento all'istruttoria dei *Progetti di dettaglio* e del *Programma di investimento*, le Strutture regionali competenti per materia, nonché la Finaosta S.p.A., possono avvalersi di esperti esterni.
9. Le domande istruite, per le quali siano stati valutati positivamente dalle strutture regionali competenti in materia i *Progetti di dettaglio* in ricerca e sviluppo e investimento produttivo, e sia stata valutata positivamente, da parte di Finaosta S.p.A., l'affidabilità economica-finanziaria del proponente e la sostenibilità finanziaria del Programma proposto, sono oggetto di un esame complessivo da parte di un soggetto terzo di comprovata esperienza, esperto nella valutazione di *Programmi di investimento* (di seguito *esperto*), nominato dal dirigente responsabile del procedimento, e coadiuvato dai dirigenti delle strutture competenti per materia, da Finaosta S.p.A. ed eventualmente dagli esperti esterni di cui al punto precedente.
10. L'*esperto*, tenuto conto delle istruttorie tecniche di cui al punto 4, comprensive della proposta di ammontare massimo dei contributi concedibili nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del *Programma di investimento*, effettua un'analisi globale del *Programma di investimento* al fine di valutare l'organicità degli interventi proposti e la sostenibilità complessiva del medesimo e ne stabilisce la proposta di contributo massimo concedibile.
11. L'*esperto* può chiedere ulteriori chiarimenti utili ai fini della valutazione del Programma.
12. L'*esperto*, fornendo esplicita motivazione, può altresì elaborare richieste di dettaglio e prescrizioni, secondo quanto indicato ai commi successivi.
13. Le richieste di dettaglio possono essere formulate e trasmesse al proponente in presenza di interventi per i quali si ritiene necessario acquisire informazioni che possano essere di sostegno all'Amministrazione nella gestione delle fasi di verifica delle condizioni di realizzazione del

Programma di investimento, monitoraggio e rendicontazione. Le richieste di dettaglio possono riguardare anche le componenti del *Programma di investimento* per le quali non si richiede l'agevolazione.

14. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle eventuali richieste di dettaglio il proponente trasmette all'Amministrazione la documentazione. L'esperto, se del caso coadiuvato dalla Struttura competente e/o dalla Finaosta S.p.A., valuta la conformità della documentazione trasmessa rispetto alla richiesta formulata.
15. Le prescrizioni riguardano le modalità e le condizioni di realizzazione degli interventi cofinanziati. Tali prescrizioni possono essere formulate e trasmesse al proponente in presenza di interventi che prevedono fasi e condizioni realizzative del Programma la cui modalità di implementazione, in ragione della complessità realizzativa, necessita di specificazioni che la rendano conforme alla valutazione svolta dall'*esperto* e/o dalle Strutture regionali competenti e al Bando.
16. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle eventuali prescrizioni, il proponente trasmette all'Amministrazione la presa d'atto e l'accettazione delle prescrizioni medesime.
17. La valutazione del *Programma di investimento* viene effettuata dall'*esperto* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrata dall'esito delle istruttorie di cui al precedente punto 4 e/o delle richieste di dettaglio e/o dalla ricezione della presa d'atto delle prescrizioni, inviate dal responsabile del procedimento.
18. Nei casi di mancata ottemperanza a quanto previsto ai precedenti punti 14 e 16 non si potrà addivenire alla concessione del contributo e alla sottoscrizione dell'*Accordo* e la domanda sarà rigettata.
19. L'*esperto* potrà svolgere parte dell'attività anche in modalità di videoconferenza.
20. Al fine di illustrare il *Programma di investimento*, il responsabile del procedimento può fissare incontri con il Soggetto proponente, anche su richiesta di quest'ultimo, con l'*esperto* nella valutazione dei *Programmi di investimento*, con la Finaosta S.p.A. e con le strutture regionali competenti per materia e loro eventuali esperti. Nel caso di interventi che riguardino immobili facenti parte del patrimonio della società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., la Società stessa potrà essere udita in fase istruttoria sia dalla Finaosta S.p.A., sia dalle Strutture competenti sia dall'*esperto* al fine di illustrare i contenuti del documento sottoscritto tra la Società medesima e il proponente, di cui all'art. 6.3.

Art. 8 – Criteri di valutazione e approvazione del programma di investimento

1. L'*esperto* valuta in particolare:
 - ✓ la qualità del *Programma di investimento* e il suo valore strategico per il territorio;
 - ✓ la coerenza industriale e la validità economica del *Programma di investimento* con il relativo impatto occupazionale;
 - ✓ la pertinenza e la congruità generale delle spese previste dal *Programma di investimento*. L'esame di congruità generale è finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del *Programma di investimento*, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 12 l'accertamento sul costo dei singoli beni/interventi, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.

Critério	Punteggio massimo	Soglia minima
Qualità del <i>Programma di investimento</i>	20	15

Definizione degli obiettivi che il proponente intende raggiungere e completezza della proposta
Valenza del <i>Programma di investimento</i> in termini: industriali, di prospettive di mercato e di sostenibilità tecnico-economica, anche con riferimento ai principali competitors e ai propri punti di forza rispetto a questi ultimi.
Pertinenza e congruità delle spese: valutazione del costo complessivo del <i>Programma di investimento</i> , in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso
Positiva valutazione dei singoli <i>progetti di dettaglio</i> : ricerca e sviluppo; investimenti produttivi; formazione e assunzione
Prospettive di mercato, anche con riferimento ai mercati esteri, in relazione alle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, ...)
Coerenza del <i>Programma di investimento</i> con gli strumenti di Programmazione regionale: i) coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella S3 2021-2027; ii) coerenza con il Piano triennale di politiche del lavoro

Strategicità del <i>Programma di investimento</i>	35	20
Accrescimento della capacità competitiva del sistema produttivo regionale e della specializzazione delle imprese anche alla luce delle caratteristiche del mercato di riferimento (dimensioni, competitors, validità delle ipotesi sottostanti, etc).		
Sostenibilità ambientale e sociale e valorizzazione del lavoro		
Recupero di aree industriali dismesse		
Sede realizzativa ricadente nelle Zone in deroga, nella Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo o nell'area dell'Espase Aosta		

Coerenza industriale del <i>Programma di investimento</i>	20	15
Coerenza tra i <i>Progetti di dettaglio</i> e gli obiettivi del <i>Programma di investimento</i>		
Risorse dedicate al progetto e pregresse esperienze lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale		
Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per la realizzazione del <i>Programma di investimento</i>		
Identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e loro coerenza complessiva		

Validità economica del <i>Programma di investimento</i>	25	20
Capacità economica, patrimoniale e finanziaria del proponente		
Capacità tecnica ed esperienza del proponente		

Coerenza e attendibilità delle previsioni economico finanziarie risultanti dalla realizzazione del programma di investimento, chiara identificazione delle ipotesi utilizzate e dimostrazione della sostenibilità complessiva del progetto

2. Sono considerati ammissibili a finanziamento i *Programmi di investimento* che otterranno per ogni criterio almeno il punteggio minimo indicato nella suddetta tabella di cui al comma precedente e un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
3. L'assegnazione del punteggio dovrà tenere conto di quanto previsto dalla valutazione tecnica dei *Progetti di dettaglio* e della valutazione economica effettuata da Finaosta S.p.A..
4. La valutazione positiva può comportare la rideterminazione del costo dei singoli *Progetti di dettaglio* e/o la mancata ammissione al contributo di alcuni di essi, purché venga mantenuta la validità del *Programma di investimento* complessivo e purché venga rispettata la disposizione di cui all'articolo 6 comma 6.
5. L'*esperto* redige una relazione contenente le motivazioni relative all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio.
6. In caso di valutazione negativa del *Programma di investimento*, il dirigente responsabile del procedimento adotta il provvedimento di rigetto e lo comunica al proponente.
7. In caso di valutazione positiva, la Giunta regionale con propria deliberazione:
 - a) approva il *Programma di investimento* e definisce l'entità complessiva massima del contributo concedibile per ciascun intervento, nel rispetto dei limiti proposti dall'*esperto* incaricato della valutazione del *Programma di investimento*;
 - b) per gli interventi ammissibili e finanziati che prevedono il coinvolgimento del patrimonio immobiliare di proprietà della società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., autorizza l'insediamento negli immobili della Società medesima;
8. A seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del *Programma di investimento*, il dirigente responsabile del procedimento provvede alla predisposizione dell'*Accordo*, secondo quanto previsto all'art. 10.

PARTE IV

Progetti di dettaglio

Art. 9 – Tipologia, costi, intensità di aiuto e criteri di valutazione degli interventi ammissibili

1. Nelle Sezioni successive vengono illustrati per ogni tipologia di aiuto:
 - a. la tipologia di interventi ammissibili;
 - b. i costi ammissibili;
 - c. l'intensità di aiuto;
 - d. i criteri di valutazione, laddove previsti.

SEZIONE 1

Progetti di ricerca e sviluppo

art. 25 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

È ammissibile a finanziamento un *Progetto di dettaglio* in ricerca e sviluppo, nel seguito in questa sezione denominato *Progetto di ricerca*, rivolto a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive che prevedano nuovi investimenti e/o ampliamenti produttivi sul territorio regionale.

Il *Progetto di ricerca* deve prevedere costi ammissibili non inferiori a 750.000 euro.

Il *Progetto di ricerca* deve avere durata non superiore a 36 mesi e concludersi nel periodo di durata del *Programma di investimento*.

Costi ammissibili

Per la realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo possono essere ammesse a contributo solo le spese quietanzate effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del medesimo e, comunque, dopo l'avvenuto avvio del progetto.

Le attività del progetto devono essere effettuate nella sede operativa valdostana, salvo diverse indicazioni dell'*Accordo* per l'insediamento e lo sviluppo.

Il piano economico di ciascun progetto deve essere strutturato secondo le seguenti voci di spesa:

- a. personale dipendente impiegato per la ricerca;
- b. strumenti ed attrezzature;
- c. materiali per la ricerca;
- d. consulenze di ricerca;
- e. ricerca contrattuale;
- f. competenze tecniche e brevetti;
- g. spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca;
- h. recuperi.

Le spese per le attività di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevate separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario deve adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo viene erogato con l'intensità di aiuto prevista per lo sviluppo sperimentale.

Sono ammesse a contributo le spese indicate, come disciplinate dal Manuale di rendicontazione (Allegato 2), riconoscendo comunque alla Regione e agli esperti eventualmente incaricati dell'istruttoria tecnica il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

I contributi sono concessi a fronte degli oneri sostenuti per le seguenti voci di spesa:

- a. Personale dipendente impiegato per la ricerca.

Sono ammesse a contributo soltanto le spese relative al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo, in possesso di adeguata qualificazione.

In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...), nei limiti del 20% delle spese del personale di ricerca.

I costi del personale devono essere esposti secondo unità di costi standard, attraverso una valorizzazione oraria standard pari a euro 30.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

b. Strumenti e attrezzature.

Sono ammessi a contributo come strumenti e attrezzature i beni durevoli, utilizzati nell'ambito dell'attività progettuale, che hanno le seguenti caratteristiche:

- utilità pluriennale;
- sono considerati beni ammortizzabili.

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi.

Non sono ammesse a contributo attrezzature e strumenti già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti sono determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto di ricerca, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento a un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca. Non sono ammessi i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

c. Materiali per la ricerca.

Sono ammesse a contributo le spese per i materiali per la ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico), impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente dal gruppo di ricerca. Deve essere prodotta idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo del materiale presso la sede operativa locale.

La spesa ammessa a contributo è determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi eventuali dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale e carta per stampanti, che vengono remunerati nella voce spese generali.

d. Consulenze di ricerca.

Sono ammesse a contributo le spese per consulenze di ricerca riguardanti aspetti specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Le spese relative alle consulenze di ricerca possono comprendere:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extra-UE.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea sono ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario sono ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca devono risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al progetto.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ...), la prestazione deve essere resa al costo, in assenza di margine di utile. A tal fine l'impresa che fornisce la prestazione deve produrre idonea rendicontazione analitica comprovante che gli importi riportati nella fattura siano la risultanza di costi da essa stessa effettivamente sostenuti.

Il costo delle consulenze affidate a imprese associate e collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo.

- le prestazioni di personale con contratti a progetto, di lavoro autonomo, occasionali.

Il contratto deve contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammesse, e non sono pertanto rendicontabili, le prestazioni affidate a persone fisiche in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria.

Le spese relative alle consulenze di ricerca sono determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a finanziamento.

e. Ricerca contrattuale.

Sono ammesse a contributo le spese per l'affidamento della realizzazione di una parte del progetto di ricerca ad un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca al prezzo di mercato, oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca a un prezzo che:

- a. raffigura la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione,

oppure

- b. è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, nella propria capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e copre almeno i costi marginali.

f. Competenze tecniche e brevetti.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca sono determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione deve avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Sono ammesse le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non sono ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

g. Spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca.

Le spese generali di ricerca sono determinate forfettariamente nella misura del 15% dell'ammontare dei costi diretti ammessi.

I costi diretti comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente [lettera a)] o con contratto a progetto [parte della lettera d)].

L'importo forfettario si intende, a titolo esemplificativo, riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (ad esempio: commerciali, amministrativi, ...);
- funzionalità ambientale (ad esempio: vigilanza, pulizia, utenze varie per energia, illuminazione, acqua, gas vari, ...);
- funzionalità operativa (ad esempio: posta, telefono, fax, cancelleria, abbonamenti, materiali minuti, assicurazioni, ...);
- assistenza al personale (ad esempio: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ...);
- funzionalità organizzativa (ad esempio: attività direzionale, compresa quella svolta dai membri degli organi sociali, contabilità generale, ...); corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante: costi per iscrizione, partecipazione, materiale didattico, ...);
- spese di trasferta del personale;
- costi generali inerenti a immobili e impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, ...), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Nelle spese generali può essere, inoltre, considerato il costo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa necessaria per l'erogazione dell'anticipo del contributo.

h. Recuperi.

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute si deve tenere conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca.

Si intende per recupero qualunque rientro nel corso o entro 36 mesi dalla conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall'alienazione a terzi di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall'alienazione a terzi dei beni immateriali acquisiti per il progetto;

- dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione di imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale o facenti parte del consorzio beneficiario, sempre che l'impresa ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito europeo, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

Le spese sono ammissibili a contributo dalla data di avvio del *Programma*.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

Nel caso di progetti presentati da imprese singole l'intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

	Medie imprese	Grandi imprese
ricerca industriale	60%	50 %
sviluppo sperimentale	35%	25 %

Nel caso di collaborazione effettiva con un organismo di ricerca l'intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

	Medie imprese	Grandi imprese
ricerca industriale	75%	65 %
sviluppo sperimentale	50%	40 %

Si ha collaborazione effettiva con organismi di ricerca se l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

L'entità massima dell'aiuto è pari a:

- euro 3.000.000,00 in caso di incremento occupazionale minimo previsto all'art. 2;
- per ogni assunzione aggiuntiva di personale laureato rispetto al punto precedente dichiarata nel Programma di investimento presentato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, è previsto un incremento dell'entità massima di aiuto pari a euro 200.000,00 fino a un massimo di euro 2.000.000,00.

L'entità e l'intensità di aiuto sono approvati dalla Giunta regionale tenuto conto della valutazione del *Programma di investimento* di cui all'art.7.

Criteri di valutazione

I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Grado di innovazione del progetto	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale	20
	Contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o nell'ambito applicativo di interesse	

Validità tecnica del progetto	Livello di chiarezza e dettaglio del progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	30
	Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	
Validità e sostenibilità economica del progetto	Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del progetto e obiettivi del progetto	10
	Attrattività del segmento di mercato in cui si colloca il progetto, in riferimento al tasso di crescita atteso, al grado di concentrazione, al grado di competitività, alle barriere all'ingresso	
Impatto dell'intervento	Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche e produttive misurabili alla fine del progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo	10
Affidabilità del proponente	Affidabilità del proponente valutata in relazione all'esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'esito di iniziative simili attuate in precedenza (anche in termini di rispetto dei tempi e dei budget, puntualità nella rendicontazione, ...)	4
Competenze umane	Esperienze e competenze dei soggetti partecipanti e loro complementarietà, in riferimento al possesso di adeguate competenze interne e all'attivazione di consulenze specialistiche	10
	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, del Responsabile scientifico, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti	
Transnazionalità	Capacità del progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale	8
	Capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri)	
Collaborazione fra imprese	Estensione e qualità del partenariato	8
	Presentazione del progetto da parte di imprese che abbiano stipulato un contratto di rete	
	Presentazione del progetto da parte di imprese facenti parte di un polo di innovazione	
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non sono ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungono un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per l'area "Validità tecnica del progetto" e per l'area "Impatto dell'intervento", e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione viene effettuata sulla base del *Progetto di dettaglio* presentato.

Gli esiti della valutazione effettuata dalla struttura regionale competente sono sottoposti, insieme al *Progetto di dettaglio* e a una proposta di contributo massimo concedibile, all'analisi complessiva del *Programma d'investimento* da parte dell'*esperto* di cui agli artt.7 e 8. In esito a tale valutazione complessiva può quindi prodursi una rideterminazione delle previsioni dei costi con la definizione di un nuovo piano finanziario del *Progetto di dettaglio*.

SEZIONE 2

Investimenti produttivi

Artt. 14 e 17 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

Il *Progetto di investimenti produttivi* deve prevedere costi ammissibili non inferiori a 200.000 euro.

Per le medie imprese sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b. costi per l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Per le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali ed immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- b. costi per l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;

Le operazioni sopra menzionate devono avvenire a condizioni di mercato.

Costi ammissibili

I costi ammissibili connessi al *Programma di investimento* sono i costi per gli investimenti materiali e immateriali, compresi i costi sostenuti per interventi di tutela ambientale e di efficientamento energetico.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b. sono ammortizzabili;
- c. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d. figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni nel caso di grande impresa o tre anni nel caso di PMI.

Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle medie imprese a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Per le medie imprese è ammissibile il 100% dei costi degli attivi immateriali.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il beneficiario deve, inoltre, confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Le spese sono ammissibili a contributo dalla data di avvio del *Programma*.

Non sono ammissibili a contributo le spese relative a fatture, preventivi di spesa, ordini di acquisto e computi metrici-estimativi o documenti a essi equipollenti il cui importo sia inferiore a euro 1.000, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al comma 1 lettera a. e b. delle "Tipologie di interventi ammissibili" della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite, rispetta i limiti riportati nella tabella seguente.

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	20%	10%
zone non in deroga	10%	0%

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 1.500.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono approvati dalla Giunta regionale tenuto conto della valutazione del *Programma di investimento* di cui all'art.7.

Criteri di valutazione

I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Qualità dell'operazione	Livello di chiarezza e dettaglio nella definizione degli obiettivi	10
	Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento	10
	Capacità di generare effetti in termini di miglioramento del processo produttivo	15
Sostenibilità economica del Progetto	Congruietà, pertinenza dei costi del progetto di investimento e prospettive di mercato	25
Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale	Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche	40
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non sono ritenuti ammissibili a finanziamento i *progetti di dettaglio* che non raggiungono un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per ogni area di valutazione e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione verrà effettuata sulla base del *progetto di dettaglio* presentato.

Gli esiti della valutazione effettuata dalla struttura regionale competente sono sottoposti, insieme al *Progetto di dettaglio* e a una proposta di contributo massimo concedibile, all'analisi complessiva del *Programma d'investimento* da parte dell'*esperto* di cui agli artt.7 e 8. In esito a tale valutazione complessiva può quindi prodursi una rideterminazione delle previsioni dei costi con la definizione di un nuovo piano finanziario del *Progetto di dettaglio*.

SEZIONE 3

Progetti di formazione

Art. 31 GBER

Tipologia degli interventi ammissibili

Il *Progetto di formazione* deve prevedere costi ammissibili non inferiori a 50.000,00 euro.

- a) Sono ammissibili interventi di formazione finalizzati ad aumentare o mantenere la competitività aziendale e la qualità della produzione, a salvaguardare le prospettive occupazionali e a contrastare i rischi di obsolescenza delle competenze: le attività formative devono quindi dimostrare coerenza con la *mission* aziendale e l'oggetto sociale della stessa.
- b) Ai sensi del Regolamento GBER non sono ammissibili in ogni caso aiuti inerenti attività formativa obbligatoria per legge.
- c) Le singole attività formative (corsi) devono avere una durata compresa tra 16 e 300 ore e possono essere articolate in:
 - attività teoriche svolte con sistemi che utilizzino metodologie in presenza;
 - attività teoriche svolte in FAD sincrona nella percentuale massima del 50% delle ore totali di teoria previste nel corso;
 - attività pratiche effettuate al di fuori del ciclo di produzione.
- d) Possono partecipare alle attività formative tutti i dipendenti dell'impresa.

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art. 44 del D.lgs. 81/2015), è esclusa la formazione di base e trasversale prevista dalla normativa.

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la formazione deve avvenire nel periodo di vigenza del contratto stesso.

- e) La frequenza di tutte le attività formative deve in ogni caso avvenire in orario di lavoro.
- f) I soggetti incaricati della docenza devono dimostrare il possesso di titoli e/o di esperienza professionale coerente con il contenuto della docenza stessa e possono anche essere identificati tra il personale interno all'impresa.

Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento GBER, per gli interventi formativi la remunerazione dell'attività avviene con le seguenti modalità:

1. Con riferimento ai costi connessi all'organizzazione e all'erogazione dell'attività formativa (comprese le attività realizzate ex ante ed ex post rispetto all'effettiva realizzazione della docenza), si applicano le tabelle standard di costi unitari (UCS) adottate dall'Autorità di Gestione FSE+ 2021/2027 per gli interventi di formazione continua aziendale, la cui metodologia è stata approvata con provvedimento dirigenziale n. 6226 del 24 ottobre 2023, ed in particolare:

<i>Componente UCS mista</i>	<i>Valore</i>	<i>Modalità di applicazione</i>
UCS ora/corso	92€	UCS ora/corso * numero ore del corso

UCS ora/allievo	5 €	UCS ora/allievo* numero ore del corso di effettiva partecipazione di ciascun allievo che ha frequentato almeno il 70% delle ore complessive del corso
-----------------	-----	---

Le ore di corso conteggiate ai fini dell'applicazione dell'UCS non comprendono le ore di affiancamento individuale.

2. Con riferimento al costo del lavoro sostenuto dall'impresa per la retribuzione del personale partecipante alla formazione, viene considerato il costo orario del singolo partecipante moltiplicato per il numero di ore previste dal singolo corso, per la quantificazione a preventivo, e per il numero di ore effettivamente frequentate così come attestato sul registro di corso, per la quantificazione del consuntivo.

Il costo orario deve essere calcolato dividendo per 1.720 ore il più recente e documentabile costo annuo lordo che comprende:

- la retribuzione lorda: si precisa che per quanto riguarda i ratei delle mensilità aggiuntive sono ammissibili a contributo solo quelli effettivamente corrisposti al lavoratore;
- la quota di TFR mensile;
- i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Le spese sono ammissibili a contributo dalla data di avvio del *Programma*.

Intensità ed entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

- 50 % dei costi ammissibili per gli aiuti concessi a grandi imprese;
- 60 % dei costi ammissibili per gli aiuti concessi a medie imprese.

L'entità massima dell'aiuto per la formazione è pari a euro 500.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono approvati dalla Giunta regionale tenuto conto della valutazione del *Programma di investimento* di cui all'art.7.

Criteri di valutazione

La Struttura regionale competente per materia, sulla base del *progetto di dettaglio* presentato, verifica il rispetto dei vincoli sopra riportati, riservandosi di richiedere integrazioni e/o approfondimenti tesi a chiarire la coerenza della tipologia e dell'articolazione dei corsi con i requisiti di ammissibilità.

Gli esiti della valutazione effettuata dalla struttura regionale competente sono sottoposti, insieme al *Progetto di dettaglio* e a una proposta di contributo massimo concedibile, all'analisi complessiva del *Programma d'investimento* da parte dell'*esperto* di cui all'art.7. In esito a tale valutazione complessiva può quindi prodursi una rideterminazione delle previsioni dei costi con la definizione di un nuovo piano finanziario del *Progetto di dettaglio*.

SEZIONE 4

Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità

Artt. 32 e 33 GBER

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono previsti i seguenti interventi, nel rispetto delle disposizioni di cui al GBER:

- a. incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time (nella misura minima del 50%), di lavoratori svantaggiati;
- b. incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time (nella misura minima del 50%), di lavoratori molto svantaggiati;
- c. incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time (nella misura minima del 50%), di lavoratori con disabilità.

Sono escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, a tempo intermittente, le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero, le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Requisiti e condizioni specifici

- 1) Sono ammesse a contributo le sole assunzioni di soggetti residenti in Valle d'Aosta all'atto dell'assunzione, ad eccezione dei casi in cui l'impresa dimostri di non aver trovato, tramite contatti presso i Centri per l'impiego del territorio valdostano, personale con specifiche competenze e/o titoli, in possesso del requisito della residenza citato.
- 2) L'assunzione di lavoratori, non può essere ammessa a contributo qualora gli stessi abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa richiedente nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.
- 3) L'impresa non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di personale avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle dei lavoratori per i quali viene richiesto il contributo nei 6 mesi precedenti l'assunzione.
- 4) La concessione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori è subordinata al ricorrere, alla data di assunzione, delle seguenti condizioni:
 - a. il lavoratore interessato non deve essere coniuge, parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado del titolare o legale rappresentante, nonché, nel caso di società di persone, dei soci dell'impresa;
 - b. il lavoratore interessato non deve essere titolare di cariche o qualifiche nell'ambito dell'impresa richiedente o di imprese collegate o controllate;
 - c. il lavoratore non deve avere una qualifica dirigenziale.

Costi ammissibili

I costi ammissibili comprendono:

- la retribuzione lorda: si precisa che per quanto riguarda i ratei delle mensilità aggiuntive sono ammissibili a contributo solo quelli effettivamente corrisposti al lavoratore;
- la quota di TFR mensile;
- i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Le assunzioni di cui alla presente sezione devono essere effettuate dalla data di avvio del programma di investimento.

Intensità e durata dell'aiuto

L'intensità massima e la durata massima dell'aiuto decorrenti dalla data di assunzione per le varie tipologie di lavoratori sono le seguenti:

	Intensità max	Durata max
Lavoratori svantaggiati	50%	12 mesi
Lavoratori molto svantaggiati	50%	24 mesi
Lavoratori disabili	75%	24 mesi

L'entità massima dell'aiuto complessivo concedibile per le assunzioni è pari a euro 219.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono approvati dalla Giunta regionale tenuto conto della valutazione del *Programma di investimento* di cui all'art.7.

PARTE V

Stipula e gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

Art. 10 – Stipula dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. Il responsabile del procedimento predispone, entro 60 giorni dall'approvazione, del *Programma di investimento*, di cui al precedente articolo 9 comma 7, predispone anche con l'ausilio della Finaosta S.p.A., una proposta di *Accordo* da trasmettere al proponente.
2. I contenuti dell'*Accordo*, il cui schema è riportato all'Allegato 1 del presente Bando, saranno definiti, in osservanza di quanto descritto all'articolo 3 della l.r. 8/2016, di concerto e in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia, ovvero la Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, la Struttura competitività del sistema economico e incentivi, il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, la Struttura Politiche per l'inclusione lavorativa, la Finaosta S.p.A. e con Vallée d'Aoste Structure s.r.l., qualora il *Programma di investimento* coinvolga immobili facenti parte del patrimonio della Società medesima.
3. L'*Accordo* recepisce i contenuti del *Programma di investimento* e comprende, in particolare:
 - a. gli impegni e gli obblighi delle parti sottoscrittrici;
 - b. le modalità di rendicontazione delle spese;
 - c. le modalità di erogazione dei contributi, compresa la possibilità di concedere anticipi;
 - d. le condizioni che possono determinare la revoca dei contributi;
 - e. gli indicatori di realizzazione del Programma che ne facilitino il monitoraggio;
 - f. gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione del *Programma di investimento*, nonché di controllo e ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma stesso;
 - g. le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti;
 - h. la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione del *Programma di investimento*.
4. Per le domande risultate ammissibili e finanziate si procede all'adozione del provvedimento di concessione e, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello stesso, alla sottoscrizione dell'Accordo, pena la decadenza dal beneficio.
5. L'Accordo è sottoscritto dal soggetto beneficiario e dall'Amministrazione regionale.

Art. 11– Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, procedurale, finanziario e fisico del *Programma di investimento* approvato ed è strumento essenziale per la sorveglianza sugli interventi realizzati.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato da un Nucleo di monitoraggio istituito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Nucleo di monitoraggio si riunirà di norma con cadenza annuale, fatta salva la possibilità di sessioni straordinarie convocate su richiesta del suo Presidente o del beneficiario entro 20 giorni dalla richiesta stessa.
4. Il monitoraggio riguarda l'avanzamento del *Programma di investimento* e dei relativi *Progetti di dettaglio*.
5. In esito al monitoraggio, il Nucleo può richiedere la messa in atto di azioni correttive che, laddove non prontamente attuate, possono comportare, previa diffida ad adempiere, la revoca parziale o totale del contributo.

6. Ai fini del monitoraggio, la Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi ad agevolazione.
7. Il beneficiario ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni.
8. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. Il beneficiario è tenuto a consentire al personale della Regione Valle d'Aosta, o agli altri soggetti da essa incaricati, l'accesso e i controlli relativi sia all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo sia alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
9. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, durante la realizzazione e successivamente al completamento del *Programma di investimento*, sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di accertare:
 - a) il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo;
 - b) il rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario con la sottoscrizione dell'*Accordo*;
 - c) l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - d) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - e) la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per tipologia di spesa e il relativo importo. I beni oggetto di rendicontazione dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, a eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - f) la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - g) i livelli occupazionali generati tramite il *Programma di investimento* agevolato;
 - h) le eventuali riduzioni o scostamenti dei *Progetti di dettaglio* componenti il *Programma d'investimento* agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso.
10. In esito ai predetti controlli e in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'*Accordo* e l'eventuale revoca (parziale o totale) del contributo, così come disciplinato al successivo art. 13.

Art.12 – Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi è di competenza delle Strutture regionali competenti per materia.
2. Ai fini dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dall'*Accordo* per l'insediamento e lo sviluppo sottoscritto tra le parti.
3. È possibile per il soggetto beneficiario richiedere un'anticipazione, rispetto al Progetto di ricerca e sviluppo, fino al 40% del contributo concesso entro 3 mesi dall'avvio del progetto, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi e nei tempi previsti dall'*Accordo* per l'insediamento e lo sviluppo sottoscritto tra le parti.
4. Elemento essenziale per l'erogazione dell'anticipo è che lo stesso sia coperto da una fidejussione bancaria o assicurativa, presentata alla struttura regionale referente, a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte dell'Amministrazione regionale. Si precisa che la garanzia deve essere presentata da una banca o una assicurazione, in conformità

ai modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, iscritte rispettivamente all'Albo delle Banche o all'Albo delle Imprese di assicurazione o riassicurazione.

5. Le richieste di erogazione dovranno essere redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalle Strutture competenti per materia, che saranno resi disponibili sul sito istituzionale, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Manuale di rendicontazione (Allegato 2 al presente Bando).

Art. 13 – Risoluzione dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo e revoca del contributo

1. L’Amministrazione regionale può disporre, in ogni momento, la **revoca totale** del contributo che comporta la **risoluzione** dell’*Accordo* nei seguenti casi:
 - a. qualora, durante la realizzazione del *Programma di investimento*, siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per l’accesso all’*Accordo*, secondo quanto previsto all’art. 3 del presente Bando;
 - b. in caso di mancato avvio del *Programma di investimento* entro tre mesi dalla stipula dell’*Accordo* o interruzione dell’iniziativa, qualora questo dipenda dal beneficiario;
 - c. qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o completare il *Programma di investimento* anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - d. qualora il *Programma di investimento* non venga ultimato entro il termine previsto dall’*Accordo* e da eventuali proroghe autorizzate, salvo revoche parziali;
 - e. qualora il beneficiario non utilizzi i contributi secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - f. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati o dichiarazioni falsi;
 - g. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’*Accordo*, ove non autorizzati dalla Regione;
 - h. qualora senza l’autorizzazione della Regione di cui all’art. 14 comma 3, nel corso dell’attuazione del *Programma di investimento*, subentri una nuova impresa a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di rami d’azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati e di cessione della gestione di azienda avente ad oggetto dei cespiti agevolati;
 - i. qualora il luogo di realizzazione del *Programma di investimento* e/o del singolo *Progetto di dettaglio* sia diverso da quello indicato;
 - j. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni finali o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del *Programma di investimento* inferiore al 70% di quelle ammesse con provvedimento di concessione, fatte salve le varianti approvate ai sensi dell’art. 14 del presente Bando e salvo ricorrano, a insindacabile giudizio di Regione, motivi oggettivi che giustifichino lo scostamento riscontrato senza compromettere il *Programma di investimento*;
 - k. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell’intervento regionale o della sede legale dell’impresa, prima dei 5 anni dalla data di completamento del *Programma di investimento*;
 - l. in caso di mancato mantenimento della sede legale nel territorio regionale durante il periodo di realizzazione dell’investimento e/o di svolgimento del *Programma di investimento*;
 - m. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 11 del presente Bando;
 - n. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli *Progetti di dettaglio*;
 - o. nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del *Programma di investimento* previa formale intimazione ad adempiere;

- p. nel caso previsto al successivo comma 3 lett. c);
 - q. in tutti i casi di varianti al *Programma di investimento* per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14 comma 2 del presente Bando.
 - r. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art. 1 comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni pubbliche;
 - s. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni, per cause direttamente imputabili al beneficiario stesso;
 - t. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal Bando nonché dall'*Accordo*.
2. I casi di **revoca parziale** del contributo, che non determinano la risoluzione dell'Accordo, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - a. qualora la realizzazione del singolo *Progetto di dettaglio* avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti dall'articolo 14 del presente Bando;
 - b. nel caso in cui gli investimenti oggetto di contributo siano alienati, ceduti o distratti prima di cinque anni, o di tre anni nel caso delle PMI, fatto salvo quanto previsto dal GBER in caso di sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 11 per la parte di spesa coinvolta;
 - d. qualora il *Programma di investimento* venga solo parzialmente realizzato entro il termine previsto dall'*Accordo* e da eventuali proroghe autorizzate;
 - e. nel caso in cui, per gli interventi oggetto di contributo, sia violato il divieto di cumulo di cui all'art. 15 del presente Bando;
 - f. nei casi previsti dal successivo comma 3 lettere a) e b).
 - g. nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del *Programma di investimento* previa formale intimazione ad adempiere.
 3. Nel caso in cui nei 5 anni successivi all'ultima erogazione, i soggetti beneficiari non conservino i **livelli occupazionali** così come approvati nell'Accordo, i criteri di revoca sono i seguenti:
 - a) fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 30% della sovvenzione concessa su tutti i Progetti di dettaglio;
 - b) fino al 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 60% della sovvenzione concessa su tutti i Progetti di dettaglio;
 - c) oltre il 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede a una revoca totale delle sovvenzioni concesse.
 4. La revoca, totale o parziale, comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.
 5. Qualora la revoca sia disposta in conseguenza alla delocalizzazione delle attività oggetto di contributo, il responsabile del procedimento accerta e contesta, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito, secondo quanto stabilito nell'Accordo. L'accertamento della sanzione sarà comunicato all'ufficio sanzioni amministrative che provvederà alla relativa irrogazione.

6. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o varianti in diminuzione delle spese oggetto di uno specifico *Progetto di dettaglio*, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal *Programma di investimento*.

Art. 14 – Varianti del Programma di investimento

1. Le varianti rilevanti e sostanziali al *Programma di investimento* approvato e/o ai singoli *Progetti di dettaglio*, incluse quelle conseguenti ad operazioni societarie del beneficiario, sono ammesse nel rispetto di quanto previsto nei commi seguenti.
2. Laddove intervengano operazioni societarie che comportino varianti al *Programma di investimento* e ai singoli *Progetti*, il beneficiario è tenuto a comunicarle al responsabile del procedimento, per la preventiva approvazione, almeno 60 giorni prima che siano effettuate dal soggetto proponente.
3. In caso di varianti rilevanti e sostanziali ai singoli *Progetti di dettaglio*, tali da non incidere sulla realizzazione del Programma di investimento, il beneficiario, almeno 60 giorni prima che le variazioni stesse siano effettuate, è tenuto a trasmettere, tramite PEC, apposita richiesta preventiva di autorizzazione alla Struttura competente in materia ai sensi del successivo art. 16 comma 4.
4. In caso di omessa richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, le spese/attività realizzate in modo difforme da quanto originariamente previsto non verranno riconosciute.
5. La richiesta di variante deve essere adeguatamente motivata ed evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato.
6. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che comportino l'alterazione degli obiettivi originari e dell'impianto complessivo delle attività dell'intervento ammesso a finanziamento.
7. Eventuali varianti in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non possono comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 15 – Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel GBER.
2. I contributi concessi ai sensi del presente Bando non sono cumulabili, per le medesime spese ammissibili, con altri aiuti di Stato e con le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

PARTE VI

Disposizioni comuni

Art. 16 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, viene esercitato mediante richiesta motivata all'Amministrazione regionale al seguente indirizzo:
Dipartimento sviluppo economico ed energia– piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta.
2. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazioni ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
3. La struttura competente alla quale è attribuito il procedimento è il Dipartimento sviluppo economico ed energia - piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta.
4. Per i procedimenti relativi ai *Progetti di dettaglio* sono competenti le seguenti strutture regionali:
 - aiuti a favore della ricerca e sviluppo: Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
 - aiuti agli investimenti: Struttura competitività del sistema economico e incentivi;
 - aiuti alla formazione: Dipartimento politiche del lavoro e della formazione;
 - aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità: Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.
5. Il responsabile del procedimento amministrativo è il coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia. Dei subprocedimenti relativi ai *Progetti di dettaglio* sono responsabili i dirigenti delle relative strutture dirigenziali indicate al precedente punto.
6. I provvedimenti emanati in esecuzione del presente Bando possono essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito internet dell'Amministrazione regionale, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 17 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.
- Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 “*Disposizioni in materia di promozione degli investimenti*”;

Qualora fossero utilizzate risorse derivanti da fondi Europei si farà riferimento alla seguente normativa:

- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 18 – Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679

1. Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione:

“all’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.

3. Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali forniti sono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e sono utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda per l’accesso agli Accordi per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese, in attuazione dell’art. 2, della l.r. 8/20216., e, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, per la successiva stipula dell’*Accordo*.

4. Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

5. Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

6. Diritti del titolare dei dati

L’interessato in ogni momento può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

7. Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Art. 19 - Obblighi di informazione e comunicazione

1. Ai fini del rispetto sia del principio di trasparenza delle procedure che di quanto previsto all'art. 9 del GBER, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet regionale.
2. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i soggetti beneficiari che, nel caso di utilizzo di fondi SIE (Fondi strutturali e investimenti europei), l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali dell'Amministrazione regionale, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato all'articolo 49 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060).

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Bando, per effetto di prescrizioni europee, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente all'accoglimento delle domande, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.